

Oggetto: Determinazione degli orari di attività dei pubblici esercizi (art. 8 della L. 287/ 91).

IL SINDACO

Visto l' art. 8 della L. 287/1991, il quale stabilisce che il Sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l' azienda di promozione turistica, nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale determina l' orario, minimo e massimo, di attività dei pubblici esercizi, che può essere differenziato, nell' ambito dello stesso Comune, in ragione delle diverse esigenze delle caratteristiche delle zone considerate;

Visto l' art. 8 comma 2 della citata legge 287/ 91, il quale consente all' esercente di posticipare l' apertura e di anticipare la chiusura dell' esercizio fino ad un massimo di un' ora rispetto all' orario, minimo stabilito, e di effettuare una chiusura intermedia dell' esercizio, fino al limite massimo di due ore consecutive;

Visto l' art. 8 comma 3, della stessa legge 287/91 che dispone che gli esercenti hanno l' obbligo di comunicare preventivamente al Comune l' orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l' esposizione di apposito cartello ben visibile;

Rilevato e dato atto che, ai sensi del citato art. 8, gli esercizi, di cui all' art. 3, comma 6 della L. 287/ 91, non sono assoggettati alla disciplina degli orari stabilito con questo provvedimento;

Ritenuto di dover determinare gli orari di attività dei pubblici esercizi per fascia oraria, minima e massima, come previsto dall' art. 8 della L. 287/ 91;

Tenuto conto dei pareri e delle osservazioni, formulate dalle rappresentanze di categoria;

Accertata la propria competenza a provvedere in merito, ai sensi dell' art. 8 della L. 287/ 91;

DETERMINA

Come segue, l' orario minimo e massimo, per le attività dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, di cui all' art. 5, comma 1, lettere a) b) d) della legge 287/91;

- orario minimo di apertura giornaliera: 8 (otto) ore;
- orario massimo di apertura giornaliera : 20 (venti) ore;

Ogni esercente è libero di articolare l' orario di apertura giornaliera a suo piacimento entro i limiti suddetti;

- Ai sensi dell' art. 8, comma 4, della Legge 287/91, gli orari stabiliti con questo provvedimento non si applicano all' attività

- a) al domicilio del consumatore;
- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e all' interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

- d) negli esercizi di cui all' art. 5, comma 1, lettera c, nei quali l' attività di trattenimento e svago sia prevalente a quella di somministrazione – come avviene nelle sale da ballo, sale da gioco, nei locali notturni, negli stabilimenti balneari e simili.

In questo tipo di esercizi, l'attività di somministrazione deve avvenire congiuntamente ed in stretta connessione funzionale con l' attività principale alla quale inserisce, e soltanto entro i limiti temporali nei quali l' attività principale stessa viene esercitata;

- e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli ricreativi e degli enti a carattere nazionale, le cui finalità siano riconosciute dal Ministero dell' Interno;
- f) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- g) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle Forze di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- h) sui mezzi di trasporto pubblico.

Ogni esercente ha l' obbligo di comunicare preventivamente al Comune per scritto, con un anticipo di almeno trenta giorni, l'orario prescelto e di renderlo noto al pubblico mediante l' esposizione di apposito cartello, ben visibile. Analogo obbligo compete all' esercente per ogni variazione d' orario. L' orario prescelto dovrà essere confermato dall' Amministrazione Comunale, con comunicazione scritta all' esercente.

E' consentito posticipare l' apertura e anticipare la chiusura dell' esercizio fino ad un massimo di un' ora rispetto all' orario prescelto, e di effettuare una chiusura intermedia dell' esercizio, fino ad un massimo di due ore consecutive. In ogni caso non può essere superato l' orario massimo di attività stabilito in venti ore giornaliere.

Il Sindaco, valutate le motivazioni addotte, può comunque, nell' ambito dell' orario minimo e massimo, autorizzare orari diversificati, valutate le diverse esigenze e caratteristiche delle zone interessate.

Gli esercizi di somministrazione di tipologia "a", "b", e "d" possono, essere autorizzati ad estendere l' attività oltre i limiti dell' orario prescelto (apertura anticipata e /o chiusura posticipata) anche limitatamente a periodi o a giorni prestabiliti, previa presentazione di apposita domanda, a condizione che tale estensione non comporti accertate incompatibilità con lo svolgimento di altre attività e con il rispetto della quiete pubblica e privata e dell' ordine pubblico, valutate le diverse esigenze e caratteristiche delle zone interessate.

In caso di accertate incompatibilità con lo svolgimento di altre attività e con il rispetto della quiete pubblica e privata e dell' ordine pubblico, il Sindaco può ordinare che venga effettuato un orario inferiore a quello massimo.

Dalla data odierna cessa di avere vigore ogni disposizione contraria ed incompatibile con questo provvedimento.

Ogni violazione delle presenti disposizioni sarà sanzionata a termini di legge.

Prato, 22 luglio 1996

IL SINDACO